



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TREVISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto

ONOREVOLI SENATORI. - Il fiume Ofanto e il territorio circostante sono luoghi molto importanti da un punto di vista ambientale, storico-culturale, turistico ed economico.

Il presente disegno di legge intende istituire il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, l'unico corso perenne della regione Puglia che sfocia nel mare Adriatico, benché l'ambito fluviale ofantino abbracci, oltre che la Puglia, anche la Campania e la Basilicata. Ciò crea correlazioni ambientali, socio-culturali ed economiche tra le quattro province interessate: Avellino, Potenza, Foggia e Barletta-Andria-Trani.

L'Ofanto, con la sua portata annua di circa 270 milioni di metri cubi di acqua, costituisce un'indispensabile riserva idrica per il territorio ed è dunque una considerevole risorsa per l'agricoltura locale.

Lo stato dell'alveo dell'Ofanto si presenta assolutamente disomogeneo, sia per gli aspetti morfologici e litologici, sia a causa del differente utilizzo del territorio all'interno del bacino per la diversità degli interventi di difesa e di regimazione compiuti nel corso degli anni. L'opera idraulica di presa, denominata « Traversa di Santa Venere », in agro di Rocchetta S. Antonio (FG), da circa cinquant'anni costituisce il principale, se non l'unico, grande ripartitore dello « schema Ofanto ». Le sue acque alimentano i sistemi produttivi e irrigui del distretto industriale di San Nicola di Melfi, di Capaciotti e del Locone.

L'intero sistema fluviale dell'Ofanto è diviso principalmente in tre zone: la bassa valle, la media valle e l'alta valle. Al fine di ricreare un'unità anche tra tratti fluviali tra loro distinti, è già stato avviato nel 2014, ad Avellino, il contratto di fiume dell'Ofanto, il

cosiddetto « Patto Val d'Ofanto », proprio nell'intento di conciliare le diverse istanze provenienti dai territori ofantini e di redistribuire congruamente tra le regioni Puglia, Basilicata e Campania le responsabilità circa la gestione « collettiva » della risorsa naturale.

Da un punto di vista storico-culturale, l'importanza del fiume Ofanto e della sua valle risale alla notte dei tempi.

I primi insediamenti nella valle ofantina risalgono al IX sec. a.C., ma è alla fine del Neolitico, soprattutto durante la media età del Bronzo, che nelle vicinanze della foce del fiume si rinvengono villaggi preistorici e antichissime grotte. Qui il sottosuolo pulsa di storia e di tesori archeologici: sono state rinvenute circa 200 sepolture di adulti e bambini inumati in posizione fetale accompagnati da ricchi corredi funebri.

Il suo corso individuava e segnava, già al tempo dei Romani, la « strada » che univa i popoli sanniti con i Dauni ed era in grado di collegare le regioni interne dei rilievi appenninici con le aree pianeggianti del mare, tanto è vero che i Romani eressero in prossimità di Canosa di Puglia, lungo la direttrice della via Traiana, un ponte sul fiume che, nonostante lo scorrere del tempo, è ancora tangibile testimone della sua importanza.

Il fiume Ofanto ha segnato la storia allorché nel 216 a.C. sul suo greto si svolse l'epica battaglia di Canne, ricordata da tutti i manuali di guerra per il genio militare del condottiero cartaginese Annibale che, con l'epica manovra a tenaglia, riuscì ad accerchiare e distruggere l'esercito romano.

Il fiume è menzionato da poeti latini quali Livio, Orazio e Virgilio con il termine Aufidus.

L'illustre poeta Orazio, già nelle sue *Lodi* decantava la bellezza e l'irruenza del corso d'acqua che discendeva dai rilievi dell'Appennino e fecondava la fertile pianura dell'Apulia. Anche in epoca recente, grandi pittori impressionisti del Novecento come Giuseppe De Nittis e Giuseppe Gabbiani ne hanno esaltato la bellezza con opere pittoriche di notevole valore artistico.

Durante il secondo conflitto mondiale, infine, il fiume ha vissuto una nuova pagina di storia: all'indomani dell'8 settembre 1943 un manipolo di soldati italiani, attestato in posizione difensiva sul ponte del fiume Ofanto in prossimità di Barletta, cercò di contrastare l'avanzata in città delle truppe tedesche e diede origine a quella che successivamente venne chiamata dai soldati tedeschi in ritirata la « battaglia di Barletta », sicuramente meno cruenta di quella di Canne, ma ugualmente decisiva per le sorti della guerra.

Dalla fine dell'800 fino ai primi anni '90 del secolo scorso furono realizzati importanti opere lungo il fiume, quali ad esempio gli invasi di Capacciotti, Locone, Conza, e venne valorizzata la vocazione agricola della valle, si bonificarono le pianure alluvionali e si realizzarono infrastrutture puntuali e lineari. Con l'intento di preservare la biodiversità e tutelare il paesaggio, la regione Puglia, con la legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37, ha istituito il Parco naturale regionale « Fiume Ofanto », il cui Piano di gestione è però ancora in fase di redazione. Il parco regionale prevede la creazione di un'area naturale protetta tra i comuni di Rocchetta Sant'Antonio, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Candela, Ascoli Satriano, Cerignola, Margherita di Savoia e Barletta.

All'istituzione del Parco naturale regionale, inoltre, sono seguite altre importanti iniziative, quali la stipula, tra il 2007 e il 2008, della Convenzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) per l'elaborazione della « Rete ecologica nella pianificazione territoriale interregionale delle valli interne e pianure costiere » con l'Agenzia territoriale ambiente, al fine di definire un nuovo paradigma di rete ecologica multifunzionale che elabori una prima rassegna circa il riconoscimento della rete ecologica nella pianificazione di livello provinciale (PTCP) sulle province di Foggia, Bari, Potenza, Avellino e che inserisca la rete ecologica di bacino nel reticolo idrografico superficiale interregionale. Gli appuntamenti per l'elaborazione dei documenti strategici di programmazione regionale 2014-2020 hanno offerto occasioni per l'approfondimento politico circa la necessità di operare in una visione di interregionalità tra Puglia, Campania e Basilicata. Partendo dall'elemento naturale, quale è quello dell'Ofanto, già dal 2006 si è inteso creare connessioni interregionali di tipo ecologico ed economico attraverso la costituzione dell'Asse Sele-Ofanto e dei corridoi Europei I, « Tirrenico », e VIII, « Adriatico ». Il 5 maggio 2014 è stato poi siglato il summenzionato Patto Val d'Ofanto tra amministratori locali e rappresentanti del partenariato pubblico-privato con il precipuo fine di sfruttare i benefici di cui ai programmi europei per gli investimenti strutturali delle regioni per realizzare infrastrutture sui territori della valle e creare occasioni di sviluppo, in un'ottica integrata e secondo un approccio fisiografico e bioregionale.

Nel 2020 è stato formalmente avviato il processo di contratto di fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto con la sottoscrizione del « Documento di intenti » da parte di oltre 80 soggetti aderenti, tra cui le regioni Puglia, Basilicata e Campania (quest'ultima rappresentata dall'Assemblea del

contratto di fiume dell'Alto Ofanto, nell'ambito di una inedita e sperimentale esperienza di « contratto dei contratti »), le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, il Politecnico di Bari, le università della Basilicata, diversi istituti ed enti di ricerca ambientale, oltre che associazioni di categoria e ambientaliste.

Il 17 giugno 2021, infine, sono stati adottati lo schema di Piano territoriale del Parco naturale regionale del Fiume Ofanto nonché gli altri strumenti di attuazione dell'area protetta.

Da un punto di vista naturalistico e ambientale, l'Ofanto è una realtà complessa, che conta non solo un bacino idrografico ma anche una variegata biodiversità che necessita di adeguata tutela. Appare riduttivo, infatti, parlare di Ofanto come « zona speciale di conservazione ». La sua area umida è un punto di passaggio dell'avifauna migratoria che annualmente si sposta dal Nord Africa al Nord Europa: il suo bacino fluviale conta 613 specie di animali tra pesci, rettili, anfibi, uccelli e mammiferi.

È eccezionale, infatti, l'assortimento di specie viventi dell'Ofanto e la loro varietà e ricchezza rendono il fiume, dal punto di vista naturalistico, una delle poche aree di rilievo della Puglia.

Il fiume costituisce un importante corridoio ecologico fra la costa adriatica e l'Appennino. Le formazioni vegetali più rappresentate nei pressi della foce caratterizzano importanti *habitat* di interesse europeo riferibili alle lagune costiere, nonché a steppe salate mediterranee e aree ove un tempo erano presenti cordoni dunali sabbiosi. Lungo il corso d'acqua, invece, si rilevano i principali residui di naturalità rappresentati dalla vegetazione ripariale associata, individuata come *habitat* d'interesse comunitario, di foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba* (pioppi bianchi) di notevoli dimensioni, che risultano fra i più maestosi dell'Italia meridionale.

Nell'area sono presenti anche specie vegetali a rischio di estinzione. Allontanandosi dal fiume, verso le quote di media-alta collina, s'incontra il bosco con la presenza della quercia, della roverella, del carpino, del frassino e del castagno (quest'ultimo biotipo è caratteristico lungo i boschi che delimitano le creste dello spartiacque, nella zona dell'alto Ofanto).

Un fenomeno naturale avverso, quale un terremoto, un'alluvione, una precipitazione di rilevante entità, o interventi antropici, quali l'immissione di sostanze inquinanti, lo sbarramento di uno degli affluenti, la captazione di una sorgente, nonché, in generale, gli eventi fisici che stravolgono l'ambiente, alterano il delicato equilibrio fluviale e producono danni ingenti alle popolazioni che vivono in prossimità della foce del fiume.

La mancanza di una grande sorgente conferisce al fiume Ofanto un elemento di tipicità idrografica di grande rilievo: il fiume Ofanto, infatti, origina da oltre 100 sorgenti, tutte di piccola portata, diffuse nell'ampio bacino. Ciò assicura al fiume, anche nei periodi più aridi, una portata minima di acqua che permette la sopravvivenza della flora e della fauna.

L'Ofanto si caratterizza per una fitta rete di trame verdi e blu: la componente verde è riferita agli ambienti terrestri naturali e semi-naturali; mentre quella blu fa riferimento alla vasta rete acquatica e umida di affluenti, canali, stagni e zone umide circostanti. Entrambe le componenti devono essere valorizzate e tutelate anche in sede di scelte politiche, atteso che devono sempre prevalere i valori legati alla salvaguardia della biodiversità, alla salubrità dell'ambiente, alla valorizzazione socio-economica dei luoghi.

L'intera asta fluviale del fiume si sviluppa per 170,945 km, interessando un bacino idrico pari a 2.779,66 kmq. Numerosi, anche se di breve corso, sono gli affluenti a prevalente carattere torrentizio, ma non man-

cano piccoli torrenti e fiumare per lo più a carattere stagionale.

In assenza di argini naturali e in presenza di cospicui apporti meteorici, oggi sempre più frequenti, il fiume può uscire dal letto di magra e tracimare nella pianura circostante. Proprio a causa della sua irruenza, sul finire degli anni '70 del Novecento, il fiume è stato cementato e incassato all'interno di argini artificiali con lo scopo di evitare che potesse esondare e mettere in pericolo le aree circostanti. L'incuria e il fattore antropico hanno, però, messo una grossa ipoteca sulla possibilità che il fiume possa ritornare ad avere nuovamente un carattere « *tauriformis* », cioè con la forza e la violenza di un toro.

La valle dell'Ofanto necessita, oggi, di adeguati controlli e interventi che evitino il verificarsi di incendi dolosi, l'inquinamento delle acque da reflui urbani, industriali e agricoli, il furto sistematico di ghiaia e di sedimenti, la lottizzazione abusiva delle aree demaniali e l'occupazione abusiva del territorio per scopi agricoli. È agli onori delle cronache, infatti, l'intervenuto sequestro nell'anno 2003 di 200 ettari di terreno ricadenti nell'alveo del fiume.

Occorre tutelare il fiume e il suo delicato equilibrio idrogeologico, perché una qualunque opera sbagliata compiuta nell'area della sorgente finirà per gravare sulla foce e sulla dinamica fluviale e comporterà inevitabilmente il verificarsi di esondazioni.

Nei contadini che coltivano abusivamente le aree golenali è infatti diffusa la consuetudine di prelevare l'acqua direttamente dal fiume, mediante idrovore o pozzi e ciò comporta una crescente compromissione dell'intero assetto idrogeologico del fiume.

La portata solida annua del fiume è passata dal 1935 con 2.129.000 t/anno al 1989 con sole 203.000 t/anno. Una perdita media stimata, nell'arco di cinquant'anni, di oltre 58.300.000 tonnellate di sedimenti che non sono più giunti alla foce e che, conseguen-

temente, il mare non ha più distribuito lungo il litorale. Le cause del mancato apporto solido sono ascrivibili alla costruzione all'interno del bacino idrografico del fiume, a partire dagli anni Settanta del Novecento, di ben sette invasi artificiali (Lampeggiano, Osento, Capacciotti, Saetta, Rendina, Locone e Conza) che hanno una portata potenziale complessiva di raccolta delle acque del fiume pari a 261 milioni di mc annui di acqua.

A ciò si aggiunge il continuo prelievo di sedimenti e materiali litoidi dall'alveo del fiume che produce una costante modifica della sua pendenza e dunque del suo profilo di equilibrio. È il caso delle numerose cave d'inerti poste a ridosso della strada statale 401 (Ofantina), nel tratto in cui la strada corre parallela al fiume, nei pressi della stazione ferroviaria di Aquilonia, per il confezionamento del calcestruzzo. Un semplice sassolino prelevato nella zona dell'alto bacino significa un granello in meno di sabbia che arriva alla foce e questo contribuisce anche a innescare il fenomeno dell'erosione costiera e la perdita di arenile da destinare alle attività turistiche presenti alla foce del fiume.

Una delle questioni problematiche che ricorre spesso nel dibattito per la ricerca di unitarietà di approccio nella tutela della biodiversità del corridoio ecologico del fiume Ofanto alla scala bioregionale, riferita alla scala del bacino idrografico, è la evidente condizione di discontinuità dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS), distribuite lungo il corso dell'intera asta ofantina. Le aree di prossimità all'Ofanto ubicate in Puglia, infatti, sono state riconosciute dalla regione Puglia come aree ricadenti nel Parco naturale regionale e nel SIC « Valle dell'Ofanto-Lago Capacciotti ». Al contrario, le aree di prossimità all'Ofanto ubicate in Basilicata e in Campania risultano, allo stato, sprovviste per la quasi totalità di vincoli naturalistici,

fatta eccezione per il piccolissimo SIC «Grotticelle di Monticchio» in Basilicata e il SIC «Bosco di Zampaione», la ZPS «Lago di Conza della Campania», nonché il SIC «Alta Valle del Fiume Ofanto» in Campania. È questo il segno di una mancata visione unitaria, in termini di tutela e salvaguardia, del fiume e delle sue zone circostanti.

I SIC presenti lungo l'asta fluviale, sebbene coprano un significativo tratto del fiume - dalla sorgente alla foce - sono dislocati in modo discontinuo. Analogamente, le aree SIC montane, poste in aree distanti dal corso d'acqua, si presentano isolate e prive di qualsiasi elemento naturale di connessione e ciò non permette l'adeguata tutela di molti *habitat* e specie viventi della fauna minore, quali, ad esempio, il lanario, la cicogna nera, la lontra e il lupo.

Nel grande dibattito per la creazione della rete ecologica alla scala bioregionale, finalizzata a deframmentare le relazioni tra costa ed entroterra, la proposta di istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto giunge, oggi, in una condizione di maturità, giacché frutto di numerosi processi organici e strutturali, come quello della pianificazione/programmazione cogente dei piani di gestione acque e difesa alluvioni, delle reti ecologiche regionali della Puglia - nell'ambito del piano paesaggistico territoriale della regione Puglia e Basilicata, dei piani territoriali di coordinamento provinciale di Potenza, Avellino, Foggia e Barletta Andria Trani, il piano territoriale del Parco naturale regionale del Fiume Ofanto. A ciò si aggiunge la programmazione adottata su base volontaria, quale ad esempio il patto Val d'Ofanto e i contratti di fiume dell'Alta e della Bassa e Media Valle.

I contratti di fiume, in particolare, evidenziano la opportunità di istituire il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, specie se si contestualizzano tali contratti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR) e in quella europea di cui alla strategia per la Biodiversità entro il 2030, nonché con riferimento alle direttive europee in materia di *habitat*, difesa dalle alluvioni e tutela delle acque.

Il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto si identificherebbe quale punto di partenza per lo sviluppo del Mezzogiorno, all'insegna della valorizzazione, tutela e salvaguardia della natura, della cultura, della storia, nonché per garantire maggiore innovazione, produttività, sviluppo economico e sociale. Un'idea di sviluppo che parte da un approccio di tipo fisiografico, oggi bioregionale, che non solo travalica la valenza di continuità ambientale del fiume, dei suoi adduttori e delle connessioni ecologiche, ma ricerca e connette ecologia ed economia.

Tutelare il fiume è molto complesso e richiede un impegno non indifferente da parte delle autorità.

Oggi nella valle vivono oltre 400.000 abitanti che attendono un'occasione di sviluppo rappresentato dall'istituendo Parco naturale nazionale del fiume Ofanto.

Attualmente i parchi nazionali iscritti nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette (EUAP) sono 25, e complessivamente coprono una superficie di oltre 1.600.000 ettari (16.000 km²), che corrispondono a circa il 5,3 per cento del territorio nazionale.

L'istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto va a valorizzare le risorse naturali del fiume e della vasta area del suo bacino: il fiume è una risorsa per l'intera valle da un punto di vista ambientale, naturalistico ed economico e ha enormi potenzialità di sviluppo, tutte ancora da esplorare.

Nell'ambito di questa nuova prospettiva, che vede la centralità delle comunità umane e dei benefici che queste possono trarre da un ambiente in buono stato di conservazione, la salvaguardia della biodiversità attraverso il mantenimento della connettività ecologica è uno degli strumenti più idonei

per garantire ecosistemi in salute e un ampio spettro di servizi ecosistemici.

La questione dei servizi ecosistemici e della loro relazione con le attività antropiche, che li contrastano o li valorizzano, rientra infatti nell'ampio campo dell'analisi delle esternalità ed è legato al disallineamento fra costi e benefici dei privati e del pubblico.

La salvaguardia antropica ed economica del corso d'acqua è quindi una necessità. Solo l'istituzione di un Parco nazionale può considerare l'asta fluviale, le aree golenali, i caratteri demografici, gli aspetti economici e culturali come un insieme unico e vasto di un grande bacino fluviale vivente. La conoscenza e le interazioni dei macro indicatori permetteranno all'Autorità del parco fluviale di avere una visione ampia e globale, proiettata in tempi medio-lunghi, e di sfuggire alla tentazione di dare risposte settoriali.

Sarà compito dell'Ente di gestione del Parco naturale programmare le attività di tutela e di salvaguardia della « risorsa fiume » in maniera totalizzante, pianificando e progettando gli interventi in linea con le dinamiche fluviali e con le esigenze delle 51 comunità presenti nel bacino fluviale.

È sulla conoscenza della dinamica evolutiva dell'intera valle, troppo spesso ignorata, che oggi si giocano le strategie dello sviluppo futuro della comunità ofantina e del suo intero ambito fluviale.

La conservazione, la salvaguardia e la tutela del fiume Ofanto e la promozione dello sviluppo sostenibile dell'intera valle ofantina, ovvero dell'intero bacino idrografico ofantino, in chiave ambientale, sociale ed economica, trovano un limite fondamentale nell'attuale regionalismo dello Stato italiano e dei programmi di sviluppo regionale, che non favoriscono programmi e progetti integrati su scala interregionale.

Nel caso della valle dell'Ofanto sono ben tre le regioni che sono chiamate a intervenire sulla tutela, la salvaguardia e lo svi-

luppo dell'area ofantina, ma la scarsa capacità di collaborazione di queste tre regioni ha di fatto reso marginale tale area territoriale nelle strategie di sviluppo regionale. L'attuale regionalismo ha finito così per incidere anche sulla preesistente visione unitaria della valle ofantina, interrompendo processi di integrazione economica e sociale lungo l'intera valle, storicamente determinati.

L'analisi dei programmi e dei progetti realizzati negli ultimi ventenni per la conservazione, la salvaguardia e la tutela del fiume Ofanto e per lo sviluppo sostenibile dell'intera valle ofantina evidenzia chiaramente che si tratta di programmi/progetti, per quanto encomiabili, molto limitati. Anche l'istituzione del Parco naturale regionale del Fiume Ofanto ad opera della regione Puglia è un esempio lampante di una risposta parziale a problematiche che sono di natura più ampia, che coinvolgono un territorio interregionale. Attualmente, solo le istituzioni locali, laddove possibile, continuano ad attivare iniziative e progetti, tra cui il contratto di fiume dell'Alto Ofanto e il contratto di fiume del Basso e Medio Ofanto, che, pur nella loro limitazione territoriale, danno esecuzione al patto Val d'Ofanto.

L'istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto ridarà slancio agli sforzi che le istituzioni locali hanno prodotto negli anni scorsi per attuare una politica di rilancio del territorio ofantino comune, sulla scia dell'operato di personalità illustri come Giustino Fortunato, Francesco Saverio Nitti, Francesco Saverio De Sanctis.

Con l'istituzione dell'Ente parco si verrebbe a creare una *governance* del territorio ofantino che vedrebbe la partecipazione obbligatoria, oltre che delle istituzioni locali, dei presidenti delle tre regioni interessate, sotto la sorveglianza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Con il piano del Parco e il connesso piano di sviluppo economico e sociale, in sostanza, il

territorio ofantino potrebbe finalmente contare su una visione e su progettualità in grado di fare della valle ofantina un territorio di sperimentazione di politiche di sviluppo di qualità dell'intero Mezzogiorno, in grado di integrare le aree interne con quelle costiere in termini ambientali, economici e sociali.

In conclusione, il presente disegno di legge mira a fondere le varie realtà geografiche, idrogeologiche e socio-economiche presenti nella valle del fiume Ofanto, con lo scopo di realizzare, attraverso l'istituzione di un parco nazionale, una unione di elementi in grado di favorire la tutela piena e totale e la valorizzazione del territorio quale incubatore per una rinascita dell'Italia centro-meridionale, incentrata sulla biodiversità e la natura.

L'istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto restituirebbe alla comunità della valle un patrimonio ambientale, storico-culturale ed economico che per troppo tempo è stato danneggiato ed abbandonato all'incuria.

L'istituendo Ente di gestione del Parco nazionale, infatti, da un lato opererebbe per salvaguardare il territorio - anche affiancandosi all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale - e dall'altro per promuovere un nuovo e straordinario sviluppo turistico-ambientale.

Il primo articolo del disegno di legge istituisce il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, mentre l'articolo 3 istituisce l'Ente di gestione del Parco nazionale avente personalità di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Gli organi dell'Ente di gestione, invece, sono indicati all'articolo 4.

All'articolo 2 sono riportate le finalità che dovranno essere perseguite nella gestione del Parco sin dal momento della sua istituzione, mentre all'articolo 5 sono riportate le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio ricadente nel Parco medesimo.

Gli articoli da 6 a 11 descrivono gli strumenti di attuazione di cui l'Ente di gestione dovrà dotarsi per l'attuazione delle finalità istitutive del Parco: Piano territoriale dell'area, Piano pluriennale economico-sociale, Regolamento delle attività consentite all'interno del Parco.

L'Ente di gestione avrà il compito di rilasciare nulla osta per tutte le opere che saranno svolte all'interno del Parco (articolo 9).

L'articolo 12 regola le sanzioni per chi reca danni e non osserva le norme di salvaguardia; l'articolo 13 disciplina le modalità per l'erogazione degli indennizzi; l'articolo 14 regola la sorveglianza del Parco, che dovrà essere garantita tramite personale dell'Ente di gestione o tramite convenzioni con altri enti pubblici, anche nazionali, operanti sul territorio.

L'articolo 15 definisce il patrimonio dell'Ente di gestione, l'articolo 16 prevede norme finanziarie. L'articolo 17 è la norma di chiusura.

Molte delle informazioni contenute nella relazione introduttiva sono tratte dai seguenti libri: Dellisanti R.M., *Carpe diem*, Centro studi meridionali, Giovinazzo, 2000; Dellisanti R.M., *Le risorse dell'Ofanto*, Stilo Editrice, Bari, 2009; Dellisanti R.M., *Parco naturale regionale fiume Ofanto. Un viaggio nella natura tra storia ed arte*, Stilo Editrice, 2016; Guerra V., Iacoviello M., Pierelli E., Lenoci D. B., Bastiani M., Venerucci V., « *Verso un Contratto di Fiume del sistema bioregionale Ofanto* » in Reticula ISPRA n. 22 del 2019 Numero Monografico; Iacoviello M., « *Nuovi Briganti* » in *L'Ofanto dagli impeti di vortici e di creste*, GAL CILSI, 2016; Marrese. M., Iacoviello M., « *Proposta di Sito di Interesse Comunitario Media Valle del Fiume Ofanto* » - in « *Atti del Convegno Natura 2000 in Basilicata: percorsi di contaminazione tra natura, scienza, arte e cultura dei luoghi* »; A.V. « *La rete ecologica nella pianificazione ter-*

ritoriale delle valli interne e piane costiere. Il caso studio Nord-Barese Ofantino», ISPRA, Rapporti n. 152 del 2011; Iacoviello M., «*Dal Patto Val d'Ofanto ad Apulia Fluminun Programmazione e pianificazione, alla ricerca di una convergenza possibile tra bioregionalismo, interscalarità, irrequietezza e complessità*», in pubblicazione «*Contratti di fiume*» a cura di Bastiani M., Dario Flaccovio Editore, 2011; Iacoviello M. «*Per un Manifesto del Parco fluviale dell'Ofanto, otto valori per una invariante territoriale*»,

in «*Atlante cartografico Ambientale del parco regionale del fiume Ofanto 2008*» PIC Interreg Grecia-Italia 2000/2006 - Progetto «*Educazione ed inclusione delle comunità locali residenti nei territori attraversati dai fiumi Kalamas (Ioannina, Thesprotia) e Ofanto, Agenzia Territoriale per l'Ambiente del PTO NBO, 2008*»; Iacoviello A., «*Il Futuro ha un cuore antico*», Calice Editore, Roma 1997.

Agli autori citati vanno i miei ringraziamenti per la preziosa collaborazione fornita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto)

1. È istituito il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, di seguito denominato « Parco nazionale ».

2. Il territorio del Parco nazionale, che si colloca nei territori delle regioni Puglia, Basilicata e Campania, costituisce area naturale protetta ed è delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, da depositare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in originale, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in copia conforme, presso le regioni Puglia, Basilicata e Campania, nonché presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3.

3. I confini del Parco nazionale sono segnati e resi visibili mediante apposita tabellazione, da realizzare a cura dell'Ente di gestione di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Finalità)

1. Le finalità istitutive del Parco nazionale sono le seguenti:

a) conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli *habitat* e alle specie animali e vegetali contenute nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, recepita con la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e attuata con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1997, e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, attuata con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

b) valorizzare, ripristinare e rinaturalizzare gli ecotipi, il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;

c) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;

d) recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici e idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica;

e) incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona, nonché valorizzare le aree ripariali del fiume, anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;

f) mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido, come il prelievo in alveo di materiali litoidi;

g) promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi;

h) promuovere e incentivare in agricoltura l'adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche;

i) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeolo-

gico e storico-architettonico diffuso, le singularità geologiche, le formazioni paleontologiche, nonché salvaguardare e valorizzare le testimonianze storiche dell'antropizzazione, i manufatti e i sistemi insediativi rurali, garantendone la fruibilità al pubblico, anche mediante la realizzazione di percorsi, poli museali e punti informativi;

l) salvaguardare i valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, sviluppando nuove attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche che valorizzino i prodotti tipici locali;

m) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che non alteri l'ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;

n) allestire infrastrutture per la fruibilità dei luoghi al pubblico e incentivare iniziative per la mobilità lenta, il *birdwatching* e il *fishwatching*;

o) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, connesse con la protezione e la valorizzazione della risorsa idrica e fluviale, nonché attività ricreative compatibili, anche mediante la creazione di « santuari dell'acqua » presso le fonti sorgive del fiume Ofanto;

p) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori e di interazione continua con le comunità locali, anche attraverso i cosiddetti « contratti di fiume » per promuovere azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale, con l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere l'integrazione tra uomo e ambiente naturale.

Art. 3.

(Istituzione dell'Ente di gestione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto)

1. È istituito l'Ente di gestione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, di seguito denominato « Ente di gestione », che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente di gestione redige lo statuto dell'Ente e nomina il consiglio direttivo. Il consiglio direttivo, alla prima riunione, approva lo statuto dell'Ente, previa approvazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e la sua pianta organica.

Art. 4.

(Organi dell'Ente di gestione)

1. Sono organi dell'Ente di gestione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, l'Ente di gestione può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, degli uffici del Corpo forestale dello Stato, di per-

sonale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici.

4. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi di gestione e, contestualmente, alla nomina di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli organi disciolti.

Art. 5.

(Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio ricadente nel Parco nazionale)

1. Sul territorio del Parco nazionale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare, è vietato:

a) aprire nuove cave o ampliare quelle esistenti che possono comunque continuare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione;

b) prelevare in alveo materiali litoidi;

c) esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della citata legge n. 394 del 1991, ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

d) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

e) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, ad eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

f) asportare minerali, fossili e altro materiale d'interesse geologico, fatti salvi prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

g) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

h) effettuare opere di movimento terrali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

i) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici dell'area naturale protetta;

l) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nonché transitare con mezzi motorizzati nella fascia di rispetto dell'alveo di massimo invaso, salvo che per scopi scientifici e di ricerca preventivamente autorizzati;

m) costruire nuove strade e ampliare quelle esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica;

n) aprire discariche;

o) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali.

2. È altresì fatto divieto di:

a) costruire nuovi edifici e opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agro-silvo-pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione degli uffici regionali competenti in materia di agricoltura e foreste.

3. In deroga ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale e dell'attività agrituristica, possono essere realizzati interventi di trasformazione e ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa autorizzazione dell'Ente di gestione. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica di agriturismo e turismo rurale. Sono comunque fatte salve le prescrizioni dei Piani di settore e degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere adottate e rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e nel rispetto dei beni naturalistici e ambientali presenti nell'area. È consentita la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non produttore volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli.

4. Sull'intero territorio del Parco nazionale è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'Ente di gestione.

6. In applicazione delle finalità di cui all'articolo 2 sull'intero territorio del Parco nazionale, sono consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:

a) pratiche di allevamenti fissi e semi-bradi con l'individuazione, ove possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;

b) pratiche colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività agricole connesse;

c) tagli boschivi intercalari e di fine turno debitamente autorizzati dagli uffici competenti;

d) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini alimentari;

e) trasformazione delle colture agricole già presenti.

7. Fermo restando il rispetto delle norme e delle procedure di valutazione previste in materia di protezione, tutela e conservazione ambientale, all'interno del territorio del Parco nazionale può essere consentita la realizzazione di infrastrutture destinate al trasporto già previste in appositi piani o programmi solo in caso di rilevante interesse pubblico nazionale o interregionale.

Art. 6.

(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco nazionale, l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a) piano territoriale dell'area naturale protetta;

b) piano pluriennale economico-sociale dell'area naturale protetta;

c) regolamento dell'area naturale protetta.

Art. 7.

(Piano territoriale del Parco nazionale)

1. Il piano territoriale del Parco nazionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità ai piani territoriali già adottati in sede territoriale e locale, persegue le seguenti finalità:

a) individuare le opere e gli interventi necessari alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;

b) introdurre disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

e) individuare le eventuali aree da ripristinare e rinaturalizzare, gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica;

f) individuare i fenomeni di frammentazione degli *habitat* e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche;

g) individuare e valorizzare le aree ripariali e golenali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali;

h) individuare le aree e i beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive o indicare

la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

i) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni e variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

l) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;

m) individuare e definire il sistema di monitoraggio degli indicatori ambientali;

n) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sugli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi;

o) definire le metodologie per la valutazione *ex ante* degli interventi di trasformazione del territorio;

p) individuare eventuali forme di compensazione perequativa.

Art. 8.

(Recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del Parco nazionale)

1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco nazionale individuano le zone urbane e rurali soggette al recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante interventi volti alla riqualificazione urbanistica e ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore utilizzo del patrimonio stesso.

2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare il recupero di edifici e di immobili dismessi, da utilizzare a fini socio-culturali e per migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del devono essere previamente autorizzati dall'Ente di gestione e contabilizzati nel piano pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 10 della presente legge.

Art. 9.

(Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento o, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto delle norme generali di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 5.

Art. 10.

(Piano pluriennale economico-sociale)

1. L'Ente di gestione del Parco nazionale predispose il piano pluriennale economico-sociale al fine di individuare gli indirizzi e gli obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile.

2. Ai fini di cui all'articolo 2 e nell'ambito del piano di cui al comma 1, nonché al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, sono attivate opportune forme di incentivazione attraverso la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il piano pluriennale economico-sociale dell'area protetta sovvenziona, altresì, attività di natura pubblica e privata volte a valorizzare gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e le caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede

la tutela, anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

4. Il piano pluriennale economico-sociale è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ed è aggiornato con cadenza triennale in relazione alle necessità emergenti e agli obiettivi perseguiti.

Art. 11.

(Regolamento)

1. Il regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 394 del 1991, ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco nazionale ed è adottato dall'Ente di gestione nel termine di sessanta giorni dalla prima convocazione dei suoi organi direttivi.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 della citata legge n. 394 del 1991.

2. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *n)*, sono punite con la sanzione amministrativa di euro 1.000 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *l)*, sono punite con una sanzione amministrativa da

un minimo di euro 25 a un massimo di euro 250.

5. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g*), sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000.

6. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *h*), sono punite con la sanzione amministrativa di euro 1.000 per ogni dieci metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *i*), sono punite con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a un massimo di euro 10.000.

8. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *m*), e alle limitazioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere *a*) e *b*), sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

9. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *o*), e gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *c*), sono puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di euro e 500 a un massimo di euro 2.500 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino in conformità alle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento

di cui all'articolo 11 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Parco nazionale.

Art. 13.

(Indennizzi)

1. Gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del Parco nazionale sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, in base alle proprie disponibilità di bilancio.

2. La liquidazione degli indennizzi avviene, dopo l'accertamento dell'entità dei danni e della loro sussistenza quale conseguenza di uno dei vincoli disposti dalla presente legge o dal piano territoriale di cui all'articolo 7, qualora lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche già in atto, connesse alle attività agro-silvo-pastorali, riducendone in modo considerevole e continuativo il reddito.

3. In ogni caso, sorge il diritto a un indennizzo:

a) per la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e per la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b) per le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

4. L'Ente di gestione procede alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta scritta di indennizzo.

Art. 14.

(Controlli e verifiche)

1. I controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla pre-

sente legge è affidata all'Ente di gestione che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale o, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. L'Ente di gestione redige una carta della pericolosità e del rischio idraulico, adotta piani specifici per il monitoraggio della sicurezza delle dighe ubicate lungo il corso del fiume ed i relativi piani di emergenza.

3. La sorveglianza del territorio del Parco nazionale, adeguatamente segnalato e circoscritto in aree ben individuate dal piano territoriale di cui all'articolo 7, è affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall'articolo 21 della legge n. 394 del 1991.

4. L'Ente di gestione può avvalersi di guardie venatorie volontarie e di guardie giurate ittiche a seguito della stipula di apposite convenzioni.

Art. 15.

(Patrimonio)

1. Costituiscono il patrimonio dell'Ente di gestione, da destinare esclusivamente al perseguimento dei fini istitutivi di cui all'articolo 2 della presente legge:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui agli articoli 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso

e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente di gestione.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco nazionale seguono la destinazione di questa e, pertanto, fanno parte del patrimonio dell'Ente di gestione.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Annualmente, anche tenendo conto degli obiettivi gestionali raggiunti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica trasferisce all'Ente di gestione appositi fondi idonei a finanziare il piano pluriennale eco-

nomico-Sociale di cui all'articolo 10, ad integrazione degli stanziamenti regionali, comunali e provinciali.

Art. 17.

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

